

CCS Italia
Via Tivoli, 23
00013 Fonte Nuova (RM)

Illustrissimi,
Presidente delle commissioni riunite
Segreteria della Commissione Finanze e Tesoro
Senato della Repubblica

Oggetto: Documentazione sulla proposta di legge (in riferimento al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)

Dal momento che CCS Italia si costituisce come Associazione con lo scopo di rappresentare e tutelare i lavoratori dello sport, presentiamo relazione dettagliata da intendersi inerente al settore sportivo.

Misure a sostegno dei Collaboratori Sportivi

In riferimento al DL in oggetto riteniamo che le misure a sostegno dei collaboratori sportivi siano state adeguate alle reali esigenze del settore e che abbiano, a differenza dei provvedimenti precedenti, distribuito adeguatamente le risorse a disposizione tenendo conto del principio di equità. Coloro i quali nel 2020 hanno dichiarato redditi complessivi riferiti al 2019 maggiori di euro 10.000, sono i soggetti impegnati realmente come lavoratori e per i quali l'effetto della Emergenza Sanitaria e le conseguenti reiterate chiusure degli impianti sportivi, hanno portato una perdita di oltre il 60% sul reddito complessivo.

Tuttavia, il passaggio dal bonus mensile alla creazione di un modello "una tantum" per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, ha visto l'esclusione di una non trascurabile percentuale di collaboratori sportivi, i quali hanno dovuto rinunciare all'intero sussidio di fronte alla mancanza di requisiti in una sola delle mensilità comprese nel "una tantum". Auspichiamo dunque che vi sia la possibilità, in futuro, di poter confermare i requisiti per ogni singola mensilità, questo per tutelare coloro che nella lunga attesa di adeguati sostegni, hanno accettato temporanee occupazioni in altri settori. Non trascurabile nel contesto generale della situazione è il fenomeno delle supplenze scolastiche brevi.

Misure a sostegno di ASD e SSD

La nostra principale attenzione e preoccupazione, in questo momento, però, è indirizzata alle ASD E SSD in grave sofferenza economica, per le quali non è presente nel DL in oggetto nessuna forma di sostegno. Impianti e Circoli sportivi rappresentano la colonna portante del sistema sport. Molte strutture sono già fallite, altre falliranno perché impossibilitate nel sostenere costi di affitto, utenze e gestione. Permane inoltre il forte rischio, in seguito alle riaperture, di dover garantire gratuitamente i servizi non usufruiti dall'utenza nel periodo di chiusura, se non addirittura la restituzione delle somme derivanti dalle iscrizioni e abbonamenti non fruiti.

Il tutto non può essere svincolato dal valore sociale che lo sport riveste e dell'impatto sul benessere psico-fisico dei cittadini che, dopo aver visto venire meno servizi essenziali, rischiano di vedersi mancare quelle strutture adeguate che in passato erano il punto di riferimento per la pratica sportiva, non sottovalutando neanche il fatto che molti non riusciranno a sostenere l'aumento dei costi di iscrizione e fruizione in tali strutture dovuto dalla permanente situazione di crisi economica..

Il settore sportivo è fortemente eterogeneo e difficilmente classificabile in macro aree, ne consegue l'esigenza di individuare soluzioni nel rispetto delle diverse peculiarità di ogni singola realtà che lo compone. Atleti, istruttori qualificati, collaboratori amministrativi, laureati in scienze motorie, ASD, SSD, impianti sportivi, circoli sportivi che possono operare nel settore fitness, preventivo, sportivo dilettantistico, sportivo professionale, per federazioni sportive o EPS.

Qui di seguito una relazione dettagliata dei punti che riteniamo peculiari in funzione della premessa presentata:

1. Ristori per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e per le Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata (SSD r.l.)

Considerato il comma 1 dell'art. 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (comunemente chiamato Decreto Sostegni) che riporta quanto segue:

“Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.”

Si desume che il beneficio presente nel suddetto articolo, come riportato testualmente dalla disposizione citata, è subordinato alla circostanza che il sodalizio sportivo eserciti, sia pure marginalmente, un'attività di tipo commerciale. È, dunque, necessario il possesso della partita Iva. Il legislatore ha previsto espressamente che “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva...esercenti attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ...”.

Risultano conseguentemente escluse le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) esercenti solo attività istituzionali, le cui entrate sono costituite esclusivamente da quote associative, quote liberali, lasciti, etc. e tutte le società sportive che, pur essendo possessori di partita iva, svolgono attività commerciale solo in via marginale attraverso la gestione di piccoli punti ristoro o vendita di prodotti relativi alla pratica sportiva (es. cuffie, occhialini ecc.). Vista la particolarità dei proventi commerciali che normalmente si introitano in via prevalente all'inizio della stagione sportiva (settembre-ottobre), quindi prima delle chiusure imposte nei DPCM, difficilmente i sodalizi sportivi riusciranno a dimostrare un decremento del fatturato commerciale di almeno il 30% su base annua.

Ciò tacitamente conferma quanto su espresso.

1.1 Ricavi istituzionali Società Sportive Dilettantistiche

Se per le ASD il legislatore non ha previsto nessun obbligo di presentazione di bilancio annuale, discorso ben diverso riguarda invece le società sportive dilettantistiche che invece hanno tale obbligo. Le SSD r.l., infatti, sono soggette alla normativa civilistica e fiscale delle società di capitali commerciali, con i relativi obblighi civilistici e contabili quali la tenuta della contabilità ordinaria, la tenuta dei libri sociali, la redazione del bilancio composto dallo stato

patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e, infine, il deposito del bilancio presso il registro delle imprese.

I proventi, pur seguendo la particolare disciplina agevolata che li indica come ricavi istituzionali, consistono in circa il 90% del totale. Ricavi che servono agli enti per pagare gli affitti, i leasing delle attrezzature sportive, i noleggi operativi, le bollette, le manutenzioni sugli impianti, i consulenti e ogni altra spesa derivante dalla gestione.

Tali costi, nonostante le reiterate chiusure, sono rimasti ancora in capo ai sodalizi sportivi che vi devono far fronte quotidianamente.

Si propone, pertanto, l'introduzione dei ricavi istituzionali delle società di capitale costituite come Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata (SSD r.l.).

1.2 Fondo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

Per le ASD che non possono dimostrare i loro ricavi istituzionali si propone di calcolare un ristoro parametrandolo sul numero di tesserati iscritti a federazioni o enti di promozione sportiva nella stagione sportiva 2019-2020. Questo dato è facilmente riscontrabile poiché già presente sul REGISTRO CONI e quindi non modificabile.

Si prevede un ristoro pari ad € 10 a tesserato con una soglia minima di € 2500 ad ente associativo.

NOTA

La maggior parte degli impianti sportivi complessi (palestre e piscine) in Italia sono gestiti attraverso società sportive dilettantistiche. Altresì la forma giuridica di ASD di prassi viene maggiormente utilizzata per gestire scuole di calcio, scuole di danza, società di volley e piccole palestre.

2. Reintroduzione sgravi per le spese di sanificazione

L'art. 64 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (comunemente chiamato Decreto Cura Italia) prevedeva un Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro pari al 50% delle spese sostenute.

Vista l'imminente ed auspicata riapertura degli impianti sportivi, con conseguenti interventi di sanificazione degli ambienti, si propone l'estensione di tale misura anche nel Decreto Sostegni.

3. Reintroduzione Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Considerato il comma 1 dell'art.8 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comunemente chiamato Decreto Ristori) che riporta quanto segue:

“Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.”

Viste le reiterate chiusure degli impianti sportivi con conseguente grave danno economico per gli enti che si sono visti costretti a corrispondere comunque i canoni di locazione, si propone l'estensione di tale misura nel Decreto Sostegni per i mesi di Gennaio, Febbraio,

Marzo e Aprile 2021.

4. **Reintroduzione del Voucher per gli abbonamenti sportivi venduti**

Considerato il comma 4 dell'art.216 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (comunemente chiamato Decreto Rilancio) che riporta quanto segue:

“A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva”

Stante la prolungata chiusura degli impianti sportivi si propone l'estensione del c.d. VOUCHER, per gli abbonamenti sportivi venduti in tutto l'anno 2020 (comprendendo quindi anche il periodo agosto-ottobre 2020) e prevedendo, inoltre, una proroga della fruizione da parte degli utenti in almeno 2 anni dall'emissione.

Certi dell'attenzione da parte delle figure competenti, rimaniamo disponibili ad ulteriori richieste.

Roma, 08/04/2021

Firma

Giada Tortoriello
Presidente CCS Italia